

## REGOLAMENTO (CE) N. 2655/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

**che modifica il regolamento (CE) n. 2221/95, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione, e il regolamento (CE) n. 3122/94, che stabilisce i criteri per l'analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri impporti<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 163/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 2221/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1167/97<sup>(4)</sup>, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90; alla luce dell'esperienza acquisita e delle raccomandazioni della Corte dei conti in materia, risulta necessario modificare le summenzionate modalità per migliorare l'efficacia dei controlli;
- (2) rispetto all'importo totale delle restituzioni, la quota assegnata ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato è modesta, mentre i controlli fisici effettuati sui prodotti in questione sono in proporzione considerevoli; ai fini di una migliore utilizzazione dei mezzi di controllo, occorre correggere tale squilibrio; tale obiettivo può essere raggiunto, in parte, riducendo allo 0,5 % l'aliquota di controllo sui prodotti non compresi nell'allegato I; inoltre, dovrebbe essere data facoltà agli Stati membri di non tener conto, ai fini del calcolo dell'aliquota minima di controllo da effettuarsi conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 386/90, delle dichiarazioni di esportazione concernenti quantitativi modesti o restituzioni di lieve entità;
- (3) l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione<sup>(5)</sup> stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione; benché non sia possibile esaminare tutti i prodotti presentati all'esportazione, a causa della limitata capacità di analisi di laboratorio, è necessario procedere a ulteriori verifiche, se del caso mediante analisi di laboratorio, qualora si nutrano precisi sospetti in merito alla qualità sana, leale e mercantile;
- (4) da un esame delle analisi di laboratorio è emerso che si dovrebbe rendere meno rigoroso l'obbligo delle analisi di laboratorio quando sussiste una sicurezza in base a risul-

tati ripetutamente soddisfacenti per lo stesso prodotto dello stesso esportatore;

- (5) vi è differenza tra il trattamento di cui sono oggetto le esportazioni nei grandi porti, nei quali si riscontra un'ampia gamma di prodotti e un elevato numero di esportatori, e il trattamento di cui sono oggetto le esportazioni in uffici doganali che trattano soltanto una gamma ristretta di prodotti di un numero ridotto di esportatori; in quest'ultimo caso, le esportazioni sono oggetto di controlli molto più intensivi; per gli uffici doganali in questione occorre prendere in considerazione la riduzione del campione rappresentativo di partite da prelevare ai fini del controllo fisico;
- (6) dovrebbero inoltre essere rese più flessibili le disposizioni relative ai controlli di sostituzione, al fine di consentire l'esecuzione dei controlli conformemente all'analisi di rischio;
- (7) la valutazione dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 impone agli Stati membri l'obbligo di presentare valutazioni annuali sull'esecuzione e l'efficacia dei controlli a norma del summenzionato regolamento;
- (8) al fine di agevolare l'applicazione pratica delle nuove disposizioni e a fini di chiarezza, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione<sup>(6)</sup> è sostituito dall'articolo 5 bis, paragrafo 1;
- (9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del pertinente comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2221/95 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«In sede di calcolo dell'aliquota minima di controllo da effettuarsi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90, gli Stati membri possono astenersi dal tener conto delle dichiarazioni d'esportazione che riguardano un quantitativo non superiore a:

- 5 000 kg per i cereali e il riso,
- 1 000 kg per gli ortofrutticoli e i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato,
- 500 kg per gli altri prodotti.

<sup>(6)</sup> GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 21.9.1995, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 169 del 27.6.1997, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.